M_INF.CGCCP.REGISTRO UFFICIALE.U.0117099.19-10-2020.h.15:24

Pdc.: C.C.(CP) F. FOTI
06 5908 4267
✉ cgcp@pec.mit.gov.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto

Reparto 6° - Ufficio 1° - Sezione 1ª

VEDERE ELENCO ALLEGATO

CIRCOLARE TITOLO:
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
Serie Merci Pericolose: n. 38/2020

Argomento: Decreto dirigenziale n. 583/2020 del 23.06.2020 - Modifica del decreto 7 aprile 2014 recante "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose.

Con la Circolare serie merci pericolose n. 36/2019 in data 23.07.2019 è stata data informazione circa l'emanazione del D.D. n. 565 del 25.06.19 che, come è noto, ha apportato, in materia di merci pericolose, alcune modifiche alle procedure amministrative finalizzate al:

- rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e
- nulla osta allo sbarco e reimbarco su altre navi (*transhipment*).

Tra queste è stata prevista la facoltà di presentare ulteriori istanze, successive alla prima, per unità diverse da *full container,* ai fini dell'imbarco/sbarco di ulteriori carichi riferite alla medesima nave e la possibilità di utilizzare il c.d. n° di *booking,* qualora il richiedente non fosse ancora a conoscenza del numero del container.

Con il Decreto Dirigenziale n. 583 datato 23 giugno 2020 – consultabile nella sezione normativa del sito istituzionale *www.guardiacostiera.gov.it* - è stata da ultimo apportata, a seguito di apposita richiesta della Federazione Nazionale Agenti e Rappresentanti (di cui si era già fatto cenno nella sopraccitata circolare) ed attraverso una dedicata istruttoria con alcune Capitanerie di porto particolarmente interessate da tali traffici, un'ulteriore modifica al disposto del D.D. 303/2014, estendendo – con l'abrogazione e sostituzione dell'art. 6, punto 6.2, secondo capoverso dell'allegato, così come già modificato con l'art. 1 del D.D. n. 565/2019 - la possibilità di presentare ulteriori istanze, successive alla prima e relative alla medesima unità, per tutte le unità; si è eliminata, pertanto, l'esclusione per le navi *full container*.

Tutto ciò premesso, con l'intento di fornire uno strumento di agevole consultazione nella quotidiana attività d'Ufficio, si allega una versione "consolidata" del Decreto Dirigenziale n. 303/2014, rielaborato alla luce delle intervenute recenti modifiche di cui è stato dato cenno.

Resta inteso che, ovviamente, lo strumento che si trasmette ha il mero scopo di facilitare il lavoro dell'articolazione territoriale, fermo restando che, per la efficacia normativa della disciplina in argomento, si deve riferirsi esclusivamente al testo della norma pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

La presente Circolare sarà inserita nell'apposita sezione dedicata alla normativa del sito istituzionale dello Scrivente, al seguente link: *http://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Pages/circolari.aspx*.

IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO
(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgs. 82/2005 art. 21)

Firmato digitalmente da
LUIGI GIARDINO
O = CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
C = IT

ELENCO INDIRIZZI	
INDIRIZZI PER COMPETENZA	
•**DIREZIONI MARITTIME**	**TUTTE**
•**CAPITANERIE DI PORTO**	**TUTTE**
•**UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI**	**TUTTI**
•**UFFICI LOCALI MARITTIMI**	**TUTTI**
•**DELEGAZIONI DI SPIAGGIA**	**TUTTE**
•**BUREAU VERITAS**	bvmarine_offshore@legalmail.it
•**DNV-GL**	dnvitalia@legalmail.it
•**RINA SERVICES S.P.A.**	rina.maricogecap@legalmail.it
•**ABS ITALY SRL**	absitaly@pcert.postecert.it
•**LLOYD'S REGISTER**	alberto.suri-panaioli@lr.org
•**CONFITARMA**	confitarma@confitarma.it
•**ASSARMATORI**	assarmatori@pec.assarmatori.eu
•**FEDERAGENTI**	federagenti@pec.federagenti.it
•**FEDERCHIMICA**	federchimica@leagalmail.it
•**FEDESPEDI**	fedespedi@fedespedi.it
•**ASSOLOGISTICA**	roma@assologistica.it
•**CONFINDUSTRIA**	f.rossi@confindustria.it
•**ASSOPORTI**	info@assoporti.it
•**ASSITERMINAL**	info@assiterminal.it
•**ASSOCIAZIONE NAZIONALE CHIMICI DI PORTO**	chimicidiporto@chemicalcontrols.it
•**IMPRESE FUMIGATRICI ASSOCIATE**	ifa@impresefumigatriciassociate.it
•**CONFETRA**	confetra@confetra.com
INDIRIZZI PER CONOSCENZA	
•**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** *Gabinetto del Ministro*	ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
• **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** *Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale*	dip.trasporti@pec.mit.gov.it
•**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** *Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne*	dg.tm@pec.mit.gov.it dg.porti@pec.mit.gov.it
•**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare -** *Reparto Ambientale Marino*	
•**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** *Direzione Generale per la Motorizzazione*	dg.mot@pec.mit.gov.it
•**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** *Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalità*	dg.ts@pec.mit.gov.it
•**Ministero dello Sviluppo Economico**	dgat.dg@pec.mise.gov.it

Direzione Generale Attività Territoriali	
•**Accademia Navale** *Gruppo Insegnamento CP*	*Livorno*
•**Scuola Sottufficiali M.M.** *Gruppo insegnamento NP*	*La Maddalena* *Taranto*
•**Direzione Marittima** *Centro di Formazione specialistica sicurezza della navigazione e trasporto marittimo del Corpo delle capitanerie di porto "C.A. (CP) Antonio DE RUBERTIS"*	*Genova*
INDIRIZZI PER ESTENSIONE DI COPIA	
•**MARICOGECAP - Ufficio Vice Comandante Generale**	**SEDE**
•**MARICOGECAP - II Reparto**	**SEDE**
•**MARICOGECAP - VII Reparto**	**SEDE**

Allegato alla Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione
Serie merci pericolose n. 38/2020

Versione consolidata del Decreto Dirigenziale n. 303/2014

(Modifiche apportate con il Decreto Dirigenziale n° 565 in data 25.06.2019 - G.U. n. 162 del 12.07.2019 e con il Decreto Dirigenziale n° 583 in data 23.06.2020 - G.U. n. 166 del 03.07.2020)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (Transhipment) delle merci pericolose.
(Decreto n. 303/2014). *(GU n.104 del 07.05.2014)*

IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, e successive modifiche ed integrazioni, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione e successivi emendamenti;

Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, recante esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973 e successivi emendamenti;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificata dai DPR 1704/65 e n. 519/75, recante disposizioni relative all'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 101 del 31 agosto 2013 recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e successive modifiche ed integrazioni, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, e successive modifiche ed integrazioni, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 7 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 - Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali;

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, attuazione della direttiva 2002/59/CE, e successive modifiche ed integrazioni, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale e d'informazione come modificata dalla direttiva 2009/17/CE;

Vista la Risoluzione dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) A.581(14) adottata il 20 novembre 1985, e successive modifiche ed integrazioni, recante linee guida per le sistemazioni di rizzaggio per il trasporto di veicoli stradali sulle navi RO-RO;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 31 ottobre 1991, n. 459, e successive modifiche ed integrazioni, concernente regolamento recante norme sul trasporto marittimo dei rifiuti non pericolosi in colli;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 febbraio 2002, e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2002, recante disposizioni disciplinanti talune materie, non regolate dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;

Visto il proprio decreto dirigenziale n. 1105 del 18 novembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2005 recante norme integrative per il trasporto di merci pericolose sulle navi mercantili in viaggi nazionali;

Visto il proprio decreto dirigenziale n. 278 del 21 marzo 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2006 recante procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose;

Ritenuto necessario procedere ad una revisione delle procedure amministrative di cui ai citati decreti dirigenziali 1105/2005 e 278/2006, al fine di procedere ad un'unica ed armonica disciplina della materia in essi contenuta, nonché aggiornare la stessa con le intervenute modifiche normative nazionali ed internazionali;

Decreta:

Art.1

Sono approvate e rese esecutive le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose, di cui all'allegato al presente decreto.

Art.2

I decreti dirigenziali n. 1105 del 18 novembre 2005 e 278 del 21 marzo 2006 citati in premessa, sono abrogati.

Il presente decreto, unitamente al suo allegato e agli annessi che ne costituiscono parte integrante, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 7 aprile 2014

Il comandante generale: Angrisano

ALLEGATO

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO E TRASPORTO MARITTIMO E PER IL NULLA OSTA ALLO SBARCO E AL REIMBARCO SU ALTRE NAVI (TRANSHIPMENT) DELLE MERCI PERICOLOSE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE.

Le presenti procedure si applicano alle operazioni di imbarco, trasporto, sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) che si effettuano nei porti italiani per quanto attiene le merci pericolose in colli e in unità' di trasporto del carico.

Le presenti procedure non si applicano alla sosta e alla movimentazione delle merci pericolose all'interno delle aree portuali e a terra.

2. DEFINIZIONI

2.1. Ai fini del presente Allegato si intende per:

a) Normativa nazionale: la normativa citata in premessa al decreto ed ogni altra normativa applicabile in materia di trasporto marittimo di merci pericolose nonché in materia di sicurezza della navigazione;

b) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

c) Speditore: ogni persona, organizzazione o Governo che prepara una spedizione per il trasporto.

2.2. Per quanto riguarda la nomenclatura tecnica in materia di trasporto marittimo di merci pericolose, salvo che sia diversamente indicato, si applicano le definizioni contenute nella pertinente normativa nazionale ed internazionale.

3. MERCI PERICOLOSE AMMESSE AL TRASPORTO

Le merci pericolose ammesse al trasporto marittimo sono quelle elencate nel Codice IMDG ovvero quelle espressamente autorizzate dall'Amministrazione.

4. DOCUMENTAZIONE PER NAVI ADIBITE AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

4.1. Le navi soggette alla SOLAS di seguito indicate:

a) navi costruite il 1° settembre 1984 o posteriormente: se navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, se navi da passeggeri di qualsiasi stazza lorda, se navi da passeggeri della classe A di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni;

b) navi costruite il 1° febbraio 1992 o posteriormente, se navi da carico di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate:

devono essere in possesso del documento di conformità, di cui al paragrafo 4 regola 19 Capitolo II-2 SOLAS (modello allegato alla circolare MSC.1/Circ. 1266 del 18 dicembre 2008, riportato in annesso 1), rilasciato dall'Amministrazione di bandiera o da un Organismo riconosciuto dalla stessa.

4.1.1. Il documento di conformità:

a) per le navi di bandiera italiana ha validità:

non superiore a 5 anni per le navi da carico, con obbligo di visita annuale da effettuarsi entro un periodo di 3 mesi anteriormente o posteriormente ad ogni data di scadenza. In ogni caso cessa la sua validità alla scadenza del certificato di sicurezza costruzione;

non superiore ad 1 anno per le navi da passeggeri. In ogni caso cessa la sua validità alla scadenza del certificato di sicurezza navi da passeggeri;

b) per le navi di bandiera straniera: ha validità e visite periodiche stabilite dall'Amministrazione di bandiera o da un Organismo riconosciuto dalla stessa.

4.2. Le navi di seguito indicate:

a) navi soggette alla SOLAS costruite prima del 1° settembre 1984, se navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, se navi da passeggeri di qualsiasi stazza lorda, se navi da passeggeri della classe A di cui al decreto legislativo n. 45 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

b) navi non soggette alla SOLAS, se navi da carico di qualsiasi stazza lorda in navigazione nazionale, se navi da carico di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate in navigazione internazionale, costruite prima del 1° febbraio 1992, se navi passeggeri delle classi B C e D nuove ed esistenti di cui al Decreto legislativo n. 45 del 2000 e s.m.i.:

devono essere in possesso dell'attestazione di idoneità, di cui all'art. 12, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134, rilasciata da un Organismo riconosciuto.

4.2.1. L'attestazione di idoneità, il cui modello è riportato in annesso 2 (modello conforme all'allegato II al D.P.R. 134/2005), ha validità non superiore a cinque anni con obbligo di visita annuale da effettuarsi entro un periodo di tre mesi, anteriormente o posteriormente, ad ogni data di scadenza.

4.2.2. Le navi di cui al sopraccitato punto 4.2, lettera a), in alternativa, se rispondenti alle disposizioni prescritte per le navi di cui al precedente punto 4.1, possono essere in possesso del "documento di conformità" di cui allo stesso punto.

4.3. Le navi di cui al precedente punto 4.2, che trasportano merci pericolose poste su autoveicoli, in aggiunta alla certificazione ivi prescritta, devono essere in possesso dell'attestazione di idoneità al trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio

di cui all'art. 176 del D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 - approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare,

rilasciata da un Organismo tecnico o, in alternativa, di certificazione rilasciata dall'Amministrazione di bandiera o da un ente autorizzato dalla stessa, attestante la rispondenza agli emendamenti 81 della SOLAS.

4.4. Le navi di seguito indicate:

a) navi passeggeri di qualsiasi stazza lorda;

b) navi da carico di qualsiasi stazza lorda in navigazione internazionale;

c) navi da carico di qualsiasi stazza lorda in navigazione nazionale, con esclusione della locale;

devono essere in possesso del manuale di stivaggio del carico (Cargo Securing Manual) prescritto dalla regola 5 del capitolo VII SOLAS.

4.5. Tutte le navi devono essere in possesso del Dangerous Good Manifest o del piano di carico di cui alla regola 4.5 e 7-2-2 capitolo VII della SOLAS, della regola 4.2 dell'annesso III alla MARPOL e del Capitolo 5.4 del Codice IMDG.

4.5.1 In relazione a quanto previsto dall'art. 179 del Codice della Navigazione e s.m.i., all'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante devono far pervenire all'autorità marittima il FAL form 7 nei formati, con le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente.

4.6. Tutte le navi che trasportano merci pericolose devono essere in possesso del Codice IMDG, come emendato. In luogo della pubblicazione originale edita dall'I.M.O. può essere tenuta a bordo la Risoluzione MSC - così come divulgata da un provvedimento ufficiale del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - qualora la stessa contenga il testo consolidato del Codice. Il comando di bordo deve curare l'aggiornamento del Codice ovvero della Risoluzione come sopra specificato. Per le navi che trasportano merci pericolose soltanto eccezionalmente, o che trasportano unicamente determinati tipi di merci pericolose, in luogo del predetto Codice è sufficiente che siano presenti a bordo le informazioni necessarie per la sicurezza del trasporto delle merci in questione.

5. RISPONDENZA DEI VEICOLI STRADALI AL PUNTO 5 DELLA RISOLUZIONE IMO A. 581(14) COME EMENDATA

5.1 I veicoli stradali devono essere in possesso di un documento attestante la rispondenza al punto 5 della Risoluzione IMO A. 581(14), come emendata, rilasciato dall'Amministrazione del paese di immatricolazione - ovvero da organismi autorizzati dalla stessa -, oppure dal costruttore.

6. AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO E TRASPORTO O NULLA OSTA ALLO SBARCO

6.1. Salvo quanto previsto dai successivi punti 9 e 10 per ottenere l'autorizzazione all'imbarco, ovvero il nulla osta allo sbarco di merci pericolose, si applicano le seguenti disposizioni generali.

L'armatore, il raccomandatario marittimo o il comandante della nave presenta all'autorità marittima, con almeno 24 ore di anticipo rispetto al previsto imbarco/sbarco della merce dalla nave, l'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione all'imbarco e trasporto o il nulla osta allo sbarco delle merci pericolose (vedi annesso 3). In sede locale l'autorità marittima può determinare tempi inferiori per la presentazione dell'istanza, in relazione a particolari esigenze di traffico.

Per il trasporto di merci pericolose della classe 7 (materiale radioattivo), qualora in relazione all'attività o allo stato fisico di tali materie si realizzino le condizioni di cui all'articolo 8 a),b),c) del DPCM 10 febbraio 2006, il vettore autorizzato di cui all'articolo 5 della legge 1860/62, deve altresì comunicare all'autorità marittima del porto di partenza e, per le spedizioni nazionali, anche all'autorità marittima del porto di arrivo, almeno 15 giorni prima della data di spedizione, quanto segue:

a) informazioni sulla data di spedizione, data presunta di arrivo, percorso previsto e piano di viaggio;

b) nome e caratteristiche chimico-fisiche del materiale radioattivo;

c) attività e/o quantità in massa del materiale radioattivo.

6.2. L'istanza deve soddisfare l'imposta sul bollo e deve essere compilata in duplice copia. Ferma restando l'osservanza della normativa in materia di imposta sul bollo, l'istanza, unitamente ai relativi allegati, può essere trasmessa all'autorità marittima via facsimile, via posta elettronica od altro mezzo riconosciuto, ivi compreso il PMIS (previsto dall'art. 14-bis del d.lgs. 196/2005 e s.m.i).

Possono essere presentate ulteriori istanze, successive alla prima, tese ad ottenere autorizzazioni all'imbarco e trasporto, ovvero nulla osta allo sbarco, delle merci pericolose in colli di ulteriori carichi riferiti alla medesima nave (utilizzando il modello in annesso 3).[1]

6.3. L'istanza (vedi annessi 3 e 4), riferita alla totalità delle merci da imbarcare/sbarcare, deve contenere:

a) dati nave:

1. nome, numero IMO, nazionalità, stazza lorda, data di impostazione chiglia ed abilitazione alla navigazione;
2. data e ora di previsto arrivo/partenza;
3. ormeggio previsto in porto;

[1] Capoverso così sostituito con l'art. 1 del Decreto Dirigenziale n° 583 in data 23.06.2020 - G.U. N.166 in data 03.07.2020.

4. numero totale di persone a bordo. Per le navi da passeggeri in partenza il comandante deve fornire un numero indicativo che deve essere confermato, o modificato, all'Autorità Marittima alla partenza dell'unità.

b) dati relativi ad ogni singola merce da imbarcare/sbarcare:

1. porto di destinazione o di provenienza;
2. numero UN, nome di spedizione appropriato, classe o divisione e, quando assegnati, rischio/i sussidiario/i e gruppo di imballaggio;
3. numero dei colli, tipo di imballaggio (eventualmente integrato col codice di identificazione) e massa lorda o netta o volume;
4. **codice alfanumerico del contenitore o dei contenitori cisterna. E' ammesso l'utilizzo del numero di booking con obbligo da parte dell'armatore, ovvero del raccomandatario marittimo, ovvero del comandante della nave di inserire il codice alfanumerico del contenitore o dei contenitori cisterna su sistema informatico PMIS (o in modalità cartacea per i porti ancora sprovvisti di sistema PMIS) non appena in possesso dello stesso e comunque prima dell'ingresso del contenitore in porto, pena la decadenza dell'autorizzazione rilasciata;**[2] ;
5. targa del veicolo, qualora si tratti di merce caricata su veicolo stradale autopropulso o rimorchiabile;
6. numero del carro ferroviario, qualora si tratti di merce caricata su carro ferroviario;
7. numero di identificazione della chiatta, qualora si tratti di merce caricata su chiatta;
8. l'indicazione "inquinante marino" o "marine pollutant", se applicabile;

c) una dichiarazione che attesti, come appropriato, che:

1. sulla base delle dichiarazioni fornite dall'armatore o noleggiatore, la nave è in possesso della pertinente documentazione di cui al punto 4 del presente allegato in corso di validità;
2. sulla base delle dichiarazioni ricevute:
    1. gli imballaggi, grandi imballaggi, contenitori intermedi sono approvati e collaudati in conformità alle norme del codice IMDG ovvero alle pertinenti norme nazionali qualora impiegati in navigazione nazionale;

---

[2] Punto abrogato e sostituto con l'art.2 del Decreto Dirigenziale n° 565 in data 25.06.2019 - G.U. N.162 in data 12.07.2019.

2. i recipienti a pressione sono approvati in conformità alle norme del Codice IMDG, alle norme ADR/RID ovvero alle pertinenti norme nazionali qualora impiegati in navigazione nazionale;

3. i contenitori sono omologati e collaudati in conformità alla convenzione CSC '72 come emendata;

4. i veicoli stradali sono conformi alla normativa stradale;

5. i veicoli stradali sono in possesso di un documento attestante la rispondenza al punto 5 della risoluzione IMO A.581 (14) come emendata;

6. i veicoli stradali sono in possesso della carta di circolazione rilasciata dall'Amministrazione del paese di immatricolazione;

7. i veicoli cisterna, i contenitori cisterna, ed i CGEM sono omologati e collaudati in conformità' alle vigenti norme contenute nel codice IMDG o alle pertinenti norme nazionali, come appropriato;

8. i carri ferroviari, i carri cisterna ferroviari ed i contenitori cisterna ferroviari sono autorizzati in conformità alle vigenti norme sul trasporto ferroviario;

3. sulla base delle informazioni contenute nel documento di trasporto (annesso 5):

1. i dati relativi alle merci riportano il corretto nome tecnico e la corretta descrizione in conformità alla vigente normativa nazionale;

2. le merci pericolose da imbarcare sono state correttamente imballate, marcate ed etichettate o contrassegnate e, qualora contenute in unità di trasporto del carico, sono state appropriatamente stivate e fissate e le stesse soddisfano tutte le prescrizioni applicabili al trasporto secondo quanto prescritto dal codice IMDG o alle pertinenti norme nazionali;

4. sulla base delle dichiarazioni ricevute dal comando di bordo, lo stivaggio delle merci pericolose e delle unità di trasporto del carico, a bordo, è effettuato a cura del suddetto comando, tenendo conto:

1. della certificazione della nave;

2. delle merci pericolose e/o derrate alimentari presenti a bordo;

3. dei criteri di separazione e stivaggio prescritti dal codice IMDG;

4. di quanto previsto dal manuale di stivaggio del carico, solo nel caso di imbarco e trasporto.

6.4. Per gli esplosivi, l'istanza di autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco deve essere sottoposta, prima della sua presentazione all'autorità' marittima, al visto della locale autorità' di polizia.

6.5. All'istanza deve essere allegata la documentazione integrativa indicata al successivo punto 7, come necessario. Il raccomandatario marittimo, l'armatore o il comandante dell'unità deve, inoltre:

a) avere nella sua disponibilità, per gli eventuali controlli e verifiche da parte dell'autorità marittima, copia della seguente documentazione:

   1. certificazione di idoneità nave prevista ai punti 4.1, 4.2 e/o 4.3 del presente allegato;

   2. documento di trasporto;

   3. documento attestante la rispondenza al punto 5 della Risoluzione IMO A. 581(14), come emendata, qualora la merce sia imbarcata su veicolo stradale;

   4. informazioni di cui al successivo punto 6.14;

b) provvedere ad acquisire, ove espressamente richiesto dall'Autorità Marittima, in caso di trasporto di merci pericolose in cisterna o CGEM, copia del certificato di visita (iniziale o periodica) in corso di validità ed, in aggiunta, in caso di trasporto di gas, il certificato di approvazione della cisterna stessa.

6.6. L'autorità marittima – mediante l'esame della documentazione presentata -, verifica che la stessa contenga le indicazioni prescritte dal presente allegato, che la nave sia idonea al trasporto delle merci pericolose e, se necessario, degli autoveicoli, e che le merci pericolose siano ammesse al trasporto marittimo. In esito al predetto esame autorizza l'imbarco e trasporto o concede il nulla osta allo sbarco (annesso 3) e procede alle previste attività di notifica sul sistema SafeSeaNet (SSN).

6.7. Copia dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco viene restituita al richiedente che provvede per la consegna della stessa al comandante della nave, qualora non sia quest'ultimo l'istante. L'autorità marittima può restituire l'autorizzazione o il nulla osta anche via fac-simile, posta elettronica o altro mezzo riconosciuto, ivi compreso il PMIS (previsto dall'art. 14-bis del d.lgs. 196/2005 e s.m.i).

6.8. Nei porti ove ha sede l'Autorità Portuale, ai fini dell'espletamento dei compiti attribuiti all'Autorità Portuale stessa e della velocizzazione e semplificazione delle operazioni portuali, l'Autorità Marittima informa l'Autorità Portuale dell'avvio della procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi delle merci pericolose, con modalità che saranno definite a livello locale tra la stessa Autorità Marittima e l'Autorità Portuale, sentiti gli operatori locali interessati.

6.9. Al fine di accelerare le operazioni commerciali, qualora la documentazione a corredo dell'istanza sia completa, anche se la nave non è ancora presente in porto, l'autorità marittima può rilasciare comunque l'autorizzazione all'imbarco e trasporto o il nulla osta allo sbarco.

6.10. Ai fini dell'imbarco, trasporto e sbarco di merci pericolose, come definite al punto 3 del presente allegato, l'autorità marittima può rilasciare, in relazione a particolari esigenze locali, un'autorizzazione periodica all'imbarco e trasporto purché:

a) si tratti di un trasporto marittimo bilaterale tra porti nazionali con frequenza non inferiore alle due corse settimanali;

b) siano sempre imbarcate le stesse merci pericolose, alle stesse condizioni ed in quantità non superiore a quella dichiarata nel precedente punto 6.3;

c) il trasporto sia effettuato sempre con la stessa nave e con gli stessi contenitori cisterna, veicoli cisterna e carri cisterna ferroviari, veicoli aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili e contenitori contenenti solidi alla rinfusa o colli, individuati ai sensi del precedente punto 6.3;

d) si tratti di autorizzazione avente validità non superiore a novanta giorni. Copia della stessa dovrà essere preventivamente inviata, secondo le modalità di cui al punto 6.11, all'autorità marittima del porto di sbarco;

e) sia stato preventivamente acquisito il parere favorevole da parte dell'autorità marittima del porto di sbarco;

f) sia data preventiva comunicazione scritta (mediante posta elettronica o altro mezzo riconosciuto, ivi compreso il PMIS previsto dall'art.14-bis del d.lgs. 196/2005 e s.m.i) all'autorità marittima del porto di imbarco dell'effettuazione di ciascun viaggio con la specifica indicazione delle merci pericolose imbarcate, del mezzo di trasporto utilizzato e del numero di persone a bordo;

g) la nave sia dotata di sistema AIS in possesso di certificazione MED qualora la nave sia adibita al trasporto di passeggeri;

6.10.1. Qualora il viaggio preannunciato, per qualsiasi motivo, non possa essere effettuato, il comandante della nave deve informare tempestivamente, a mezzo di comunicazione scritta (mediante posta elettronica o altro mezzo riconosciuto, ivi compreso il PMIS), le autorità marittime del porto di imbarco e di sbarco. Su tale comunicazione deve essere apposto il visto dell'autorità marittima del porto di imbarco.

6.10.2. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 6.10, in presenza di peculiari situazioni locali, le autorità marittime dei porti di imbarco e di sbarco possono concordare procedure alternative che devono essere autorizzate dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto. Qualora il porto di sbarco e di imbarco insistano nella giurisdizione della stessa autorità marittima, è quest'ultima a proporre al Comando generale delle Capitanerie di porto le citate procedure alternative.

6.10.3. In relazione a quanto previsto dal paragrafo 6.10, l'autorità marittima che rilascia l'autorizzazione deve comunicare al Comando generale (ssn@mit.gov.it) l'identificativo della nave, i porti interessati e il periodo di validità dell'autorizzazione (ex d.lgs. 196/2005 e s.m.i.) e non deve procedere all'attività di notifica sul sistema SafeSeaNet (SSN).

6.11. Nel caso di traffici commerciali fra i porti nazionali, indicati nella lista delle merci pericolose da imbarcare/sbarcare (Annesso 4), fatte salve eventuali limitazioni a carattere locale in materia di sicurezza portuale, non e' necessario richiedere il nulla osta allo sbarco, ma è sufficiente che le autorità marittime dei porti di sbarco siano poste a conoscenza delle merci pericolose in arrivo. A tal fine, l'armatore, il raccomandatario marittimo o il comandante della nave trasmettono via fac-simile, via posta elettronica o altro mezzo riconosciuto, ivi compreso il PMIS, (previsto dall'art.14-bis del d.lgs. 196/2005 e s.m.i), all'Autorità marittima del porto di sbarco, l'autorizzazione concessa e i relativi annessi.

Quanto sopra non esonera le autorità marittime dagli obblighi di cui al d.lgs. 196/2005 e s.m.i., con particolare riferimento all'attività di notifica sul sistema SafeSeaNet (SSN).

6.12. Le pratiche previste per la concessione dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco devono essere svolte, salvo casi eccezionali, durante le ore di ufficio. In sede locale l'autorità marittima regolamenta l'espletamento eccezionale di tali pratiche al di fuori dell'orario di ufficio.

6.13. Nel caso di imbarco, trasporto o transito di merci pericolose, il comandante della nave, prima della partenza, deve far consegnare all'autorità marittima copia del documento di cui al punto 4.5 del presente allegato - nonché al raccomandatario marittimo o all'armatore - , che dovrà conservarlo fra i suoi atti fino all'avvenuto sbarco delle merci pericolose ivi riportate.

6.14. Al comandante della nave devono essere consegnate prima dell'imbarco, a cura del raccomandatario marittimo, appropriate informazioni, fornite dallo speditore, circa le procedure di emergenza da seguire in caso di incidenti connessi con il trasporto di merci pericolose. Tali informazioni possono essere costituite da:

a) appropriate annotazioni estrapolate dalla lista speciale, dal manifesto o dalla dichiarazione delle merci pericolose; o in alternativa

b) schede di sicurezza contenenti le informazioni di cui all'art. 31 ed all'Allegato II del Regolamento REACH 1907/2006/CE, così come integrato dal successivo Regolamento 453/2010/UE; o in alternativa

c) copia della scheda di sicurezza (safety data sheet); o in alternativa

d) informazioni di cui alle procedure di emergenza per navi che trasportano merci pericolose (guida EmS), e alla guida per il primo soccorso medico (MFAG).

Inoltre, al comandante della nave, a cura dello spedizioniere o del raccomandatario marittimo, devono essere forniti i numeri di chiamata di emergenza dello speditore.

6.15. La presentazione della documentazione di cui ai paragrafi 6.3 e 6.13 equivale alle comunicazioni previste dagli artt. 4 e 13 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 196. Le autorità marittime, pertanto, dovranno successivamente, provvedere all'attività di notifica sul sistema SafeSeaNet (SSN), qualora non vi sia un sistema automatico alternativo.

7. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA ALLEGARE ALL'ISTANZA PER DETERMINATE TIPOLOGIE DI MERCI PERICOLOSE

7.1. Per le materie radioattive:

a) copia del decreto di autorizzazione al trasporto di materie radioattive rilasciato al vettore ai sensi della normativa vigente in materia. Qualora si intenda effettuare un trasporto singolo occasionale deve essere allegata la comunicazione effettuata al Prefetto e alle ASL delle Province nelle quali ha inizio e termine il trasporto stesso;

b) dati relativi ai mezzi di trasporto utilizzati per l'ingresso o l'uscita dal porto del materiale radioattivo da imbarcare o sbarcare;

c) nei casi di imbarco e sbarco, dichiarazione a cura del vettore, da parte di un esperto qualificato attestante che sono state osservate tutte le procedure previste dalla vigente normativa per il trasporto di materie radioattive;

7.2. Per gli esplosivi:

a) copia dell'autorizzazione al trasporto o del nulla osta rilasciati dagli organi competenti, secondo quanto stabilito dalle norme in vigore. La predetta documentazione non è necessaria per il trasporto di esplosivi effettuato con navi mercantili, non militarizzate, per conto delle forze armate e dei corpi armati;

b) la sotto elencata documentazione per veicoli stradali e carri ferroviari:

1. carta di circolazione, per i veicoli stradali, con annotazione sulla stessa dell'idoneità al trasporto di esplosivi. Per i veicoli immatricolati all'estero può essere accettata certificazione equivalente rilasciata dall'autorità estera. In assenza di tale certificazione, essa deve essere richiesta alla competente autorità italiana.

2. dichiarazione del caricatore attestante che:

    1. i veicoli stradali ed i carri ferroviari sono stati esaminati prima della caricazione e non presentano deformazioni o lesioni degli elementi strutturali e dei ganci per l'attacco delle rizze, tali da pregiudicarne la robustezza;

    2. lo stivaggio sui veicoli stradali e sui carri ferroviari è stato effettuato conformemente a quanto prescritto dal codice IMDG o alle pertinenti norme nazionali come appropriato;

    3. i veicoli stradali ed i carri ferroviari non contengono altre merci e/o esplosivi incompatibili tra di loro;

    4. i colli sono stati esaminati per accertare la loro integrità;

    5. i colli sono stati sistemati nei veicoli stradali e nei carri ferroviari in modo da evitare qualsiasi loro spostamento durante il trasporto;

    6. i colli sono stati correttamente imballati, marcati ed etichettati;

3. il/i vettore/i terrestre/i, in calce alla dichiarazione di cui sopra, deve/devono attestare che quanto rappresentato in essa non è venuto meno nel corso del viaggio terrestre di loro competenza;

c) la sottoelencata documentazione per i contenitori:

1. dichiarazione del caricatore attestante che:

    1. i contenitori sono stati esaminati prima di essere caricati e sono risultati in buone condizioni, puliti, asciutti e rivestiti internamente in conformità a

quanto prescritto dal codice IMDG o alle pertinenti norme nazionali, come appropriato;

2. i contenitori non contengono altre merci e/o esplosivi incompatibili tra loro;
3. i colli sono stati esaminati per accertare la loro integrità;
4. i colli sono stati sistemati nei contenitori in modo da evitare qualsiasi loro movimento durante il trasporto;
5. i colli ed i contenitori sono stati correttamente imballati, marcati ed etichettati;

2. dichiarazione del/i vettore/i terrestre/i attestante che i contenitori, durante il trasporto, non hanno subito danneggiamenti che ne pregiudichino l'integrità strutturale o che possano provocare la fuoriuscita del contenuto dei colli;

d) dati relativi ai mezzi di trasporto utilizzati per l'ingresso o l'uscita dal porto degli esplosivi da imbarcare o sbarcare.

7.3. Per i rifiuti pericolosi:

a) La documentazione per la tracciabilità dei rifiuti prevista dagli articoli 188-bis, 188-ter e 193 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;

b) solo per spedizioni transfrontaliere da e verso paesi comunitari e paesi terzi, copia dei documenti di accompagnamento di cui al regolamento CE n. 1013/2006 del Consiglio del 14 giugno 2006 e successive modifiche, n. 152 nonché la garanzia finanziaria di cui al decreto ministeriale 3 settembre 1998, n. 370 fintanto che non sarà sostituito dal decreto di cui all'art. 194 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) limitatamente al trasporto su carri ferroviari, la documentazione indicata ai precedenti punti deve essere integrata con quella prevista dall'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 7 giugno 1991, n. 308.

7.4 Per alcune merci pericolose per le quali il Codice IMDG richiede dichiarazioni aggiuntive, le stesse devono essere riportate sul documento di trasporto (annesso 5).

7.5. La documentazione indicata nel presente punto 7. deve riportare, in corrispondenza di ogni firma, in caratteri stampatello, il nome ed il cognome di chi appone la firma, nonché la sua posizione all'interno dell'organizzazione o della società di appartenenza. Essa può essere presentata in fotocopia, anche non autenticata, oppure inviata via fac-simile, posta elettronica o altro mezzo riconosciuto ivi compreso il PMIS previsto dall'art.14-bis del d.lgs. 196/2005 e s.m.i.

8. TRANSHIPMENT: PROCEDURE PER LE OPERAZIONI DI SBARCO E REIMBARCO - NULLA OSTA ALLO SBARCO ED AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO

8.1. Le presenti procedure si applicano alle operazioni di transhipment di merci pericolose, con esclusione delle classi 1 (esplosivi) - tranne per quelle classificate con il codice 1.4S, 6.2 (infettanti), 7 (radioattivi) e dei rifiuti pericolosi in genere, trasportati in colli, contenitori e contenitori cisterna.

8.2. Per il nulla osta allo sbarco di merci in transhipment, in luogo dell'istanza dovrà essere presentata da parte dell'armatore, raccomandatario marittimo o comandante della nave, con almeno 24 ore di anticipo rispetto al previsto sbarco della merce o con tempi inferiori determinati in sede locale dall'autorità marittima in relazione ad esigenze locali, una "comunicazione" in carta semplice (annesso 6), in duplice copia, contenente:

a) i seguenti dati:

1. nome, nazionalità, stazza lorda e data di previsto arrivo della nave da cui devono essere sbarcate le merci;
2. ormeggio previsto della nave in porto;
3. porto di provenienza e di prevista destinazione delle merci;
4. nome, nazionalità, stazza lorda e data di arrivo della nave o delle navi su cui e' previsto il successivo imbarco delle merci, specificando quali merci verranno imbarcate per ogni nave; qualora i predetti dati non siano noti al momento dello sbarco, gli stessi dovranno essere comunicati all'atto della richiesta di autorizzazione all'imbarco;
5. codice alfanumerico nel caso dei contenitori o dei contenitori-cisterna;
6. numero dei colli, tipo di imballaggio (eventualmente integrato col codice di identificazione) e massa lorda o netta o volume;
7. nome di spedizione appropriato, numero UN, classe o divisione e, quando assegnato, gruppo di imballaggio delle merci;
8. numero totale di persone a bordo;

b) nella comunicazione deve essere attestato, sulla base delle dichiarazioni ricevute, che:

1. la nave è in possesso della pertinente documentazione di cui al punto 4. del presente allegato, in corso di validità;
2. i contenitori sono omologati e collaudati in conformità alla Convenzione CSC '72, come emendata;
3. gli imballaggi, i grandi imballaggi, i contenitori intermedi, i contenitori per il trasporto alla rinfusa, i contenitori-cisterna, i recipienti a pressione, i CGEM ovvero altre CTU utilizzate per il trasporto sono omologati e collaudati in conformità alle disposizioni del codice IMDG o alle pertinenti norme nazionali, ove applicabili;
4. i dati relativi alle merci riportano il corretto nome tecnico e la corretta descrizione in conformità alla normativa internazionale;
5. le merci pericolose sono correttamente imballate, marcate ed etichettate o contrassegnate e, qualora contenute in unità' di trasporto del carico, sono appropriatamente stivate e fissate e le stesse soddisfano tutte le prescrizioni applicabili al trasporto secondo quanto prescritto dal codice IMDG o alle pertinenti norme nazionali;

8.3. L'autorità marittima, dopo aver verificato che la comunicazione sia completa in ogni sua parte e che le merci pericolose siano ammesse al trasporto, restituisce al richiedente copia della comunicazione stessa, con le determinazioni adottate; il richiedente provvede per la consegna della stessa al comandante della nave qualora

non sia quest'ultimo l'istante. L'autorità marittima può restituire la comunicazione vistata anche via fac-simile, posta elettronica o altro mezzo riconosciuto ivi compreso il PMIS, previsto dall'art.14-bis del d.lgs. 196/2005 e s.m.i.

8.4. Per l'autorizzazione all'imbarco e trasporto delle merci in sosta per il successivo reimbarco dovrà essere presentata l'apposita istanza di cui all'annesso 7.

8.5. All'istanza di autorizzazione all'imbarco e trasporto deve essere allegata esclusivamente copia della comunicazione di cui al precedente punto 8.2 vistata dall'autorità marittima.

8.6. Alle operazioni di sbarco e successivo reimbarco si applicano, altresì, le norme di cui ai precedenti punti 6.5, 6.8, 6.9, 6.12, 6.13 e, solo per l'imbarco, 6.2 e 6.14.

8.7. Per le operazioni effettuate presso i "terminal specializzati", l'autorità marittima può stabilire ulteriori semplificazioni in merito alle indicazioni prescritte per la comunicazione di cui al precedente punto 8.2, restando salva, comunque, l'indicazione del numero UN e della classe delle merci pericolose.

8.8. La presentazione della documentazione di cui al presente punto 8 equivale alle comunicazioni previste dagli artt. 4 e 13 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 196. Le autorità marittime, pertanto, dovranno successivamente, provvedere all'attività di notifica sul sistema SafeSeaNet (SSN), qualora non vi sia un sistema automatico alternativo.

9. TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITA' LIMITATE O IN QUANTITA' ESENTI

9.1. Nel caso di trasporto di sole merci pericolose imballate in quantità limitate (così come specificate nel capitolo 3.4 del Codice IMDG), o imballate in quantità esenti (così come specificate nel capitolo 3.5 del Codice IMDG), a cura dell'armatore, del raccomandatario marittimo o del comandante della nave deve essere presentato il documento di trasporto di cui all'annesso 5 (recante in aggiunta l'indicazione "quantità limitata" o "LTD QTY" ovvero quantità esenti" o "excepted quantities", come appropriato), integrato da una comunicazione riportante l'ubicazione a bordo delle merci pericolose, il numero totale delle persone a bordo e l'orario stimato di partenza. Eventuali dichiarazioni aggiuntive come indicato nel Codice IMDG, dovranno essere riportate sul documento di trasporto.

L'autorità marittima, dopo aver verificato che la documentazione sia completa in ogni sua parte e che le merci pericolose siano ammesse al trasporto, restituisce al richiedente una copia vistata del documento presentato che deve accompagnare le merci pericolose durante il trasporto ed essere esibito, su richiesta, all'autorità marittima del porto di sbarco.

9.2. Al comandante della nave devono essere fornite le informazioni di cui al precedente punto 6.14.

9.3. La presentazione della documentazione di cui al punto 9.1 equivale alle comunicazioni previste dagli artt. 4 e 13 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 196 di attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale. Le autorità marittime, pertanto, dovranno successivamente, provvedere all'attività di notifica sul sistema SafeSeaNet (SSN), qualora non vi sia un sistema automatico alternativo.

9.4. E' fatto salvo quanto previsto al punto 10. del presente allegato.

10 TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE IN CONFORMITA' ALLE NORME ADR E RID A BORDO DI NAVI TRAGHETTO CHE EFFETTUANO VIAGGI NAZIONALI DI DURATA LIMITATA

10.1 Fermo restando quanto previsto negli articoli precedenti, a bordo di navi traghetto, da carico e da passeggeri è consentito il trasporto di merci pericolose:

in contenitori e in colli posti su veicoli stradali, autopropulsi o rimorchiabili, e su carri ferroviari in viaggi nazionali di durata inferiore alle due ore e trenta minuti;

alla rinfusa in veicoli stradali, carri ferroviari o contenitori, posti su veicoli stradali o carri ferroviari in viaggi nazionali di durata inferiore alle due ore e trenta minuti;

in veicoli cisterna, in carri cisterna ferroviari, in contenitori cisterna o in CGEM posti su veicoli stradali - autopropulsi o rimorchiabili -, o su carri ferroviari in viaggi nazionali di durata inferiore alle due ore:

in conformità alle norme ADR e alle norme RID, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

10.1.1 il viaggio deve essere effettuato solo in condizioni meteomarine favorevoli;

10.1.2 deve sempre essere riportata la marcatura "inquinante marino" o "marine pollutant", se applicabile, in conformità al codice IMDG;

10.1.3 in ogni caso deve essere rispettata la normativa prevista dal codice IMDG relativa alle disposizioni riguardanti le merci pericolose ammissibili al trasporto (che dovranno essere esclusivamente quelle elencate nel codice IMDG nonché quelle espressamente autorizzate dall'Amministrazione) e alle disposizioni di cui alla parte 7 (disposizioni concernenti le operazioni di trasporto), fatto salvo lo stivaggio e la segregazione dei colli su veicoli stradali, autopropulsi o rimorchiabili, e su carri ferroviari, ovvero dei contenitori caricati sugli stessi che può essere conforme all'ADR/RID. Devono inoltre essere rispettate le eventuali limitazioni nonché le modalità di trasporto imposte dalle certificazioni di sicurezza della nave. Eventuali eccezioni rispetto a quanto previsto dal presente punto saranno valutate di volta in volta dall'Amministrazione.

10.1.4 Il trasporto di sole merci pericolose imballate in quantità limitate e/o imballate in quantità esenti non è soggetto alla presentazione dell'istanza di cui all'annesso 3 del presente allegato ed alla documentazione di cui al precedente punto 6.14. In tali casi,

non essendo previsto alcun documento dall'ADR e dal RID, dovrà essere presentata all'autorità marittima del porto d'imbarco, a cura dell'interessato, una comunicazione scritta che il trasporto è effettuato in regime di merci pericolose imballate in quantità limitate e/o imballate in quantità esenti conformemente alle esenzioni previste ai Capitoli 3.4 e 3.5 dall'ADR e dal RID.

Tale comunicazione deve altresì riportare la tipologia della merce pericolosa (UN Number e proper shipping name), l'ubicazione a bordo del veicolo che trasporta merci pericolose, il numero totale delle persone a bordo e l'orario stimato di partenza.

L'autorità marittima, dopo aver verificato che la documentazione presentata sia completa in ogni sua parte e che le merci pericolose siano ammesse al trasporto, restituisce al richiedente una copia vistata della stessa che deve accompagnare le merci pericolose durante il trasporto ed essere esibita, su richiesta, all'autorità marittima del porto di sbarco.

10.1.5 Il documento di trasporto previsto dalle norme RID/ADR contenente l'indicazione delle merci pericolose presenti a bordo del veicolo stradale o del carro ferroviario può essere presentato all'autorità marittima del porto d'imbarco, in alternativa al documento di trasporto di cui all'annesso 5 del presente allegato, fermo restando l'obbligo di indicazione "inquinante marino" o "marine pollutant", se applicabile, in conformità al codice IMDG.

10.1.6 La presentazione della documentazione di cui ai paragrafi 10.1.4 e 10.1.5 equivale alle comunicazioni previste dagli artt. 4 e 13 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 196 di attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale. Le autorità marittime, pertanto, dovranno successivamente, provvedere all'attività di notifica sul sistema SafeSeaNet (SSN), qualora non vi sia un sistema automatico alternativo.

DOCUMENTO DI CONFORMITA'
DOCUMENT OF COMPLIANCE

No. ----------

Requisiti speciali per le navi che trasportano merci pericolose
Special requirements for ships carrying dangerous goods

rilasciato in applicazione delle prescrizioni di cui alle Regole **II-2/19.4** della SOLAS 74 come emendata
*Issued in pursuance of the requirements of **II-2/19.4** of SOLAS 74 as emended*

per incarico del Governo della
under the authority of the Government of the

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY

dal
by

…….

Nome della nave *Name of ship*	Nominativo Internazionale *Distinctive Number or Letters*	Porto d'immatricolazione *Port of Registry*	Numero IMO (se applicabile) *IMO Number (if applicable)*

Tipo di nave: ……..
Type of ship

SI DICHIARA:
THIS IS TO CERTIFY:

1. che la costruzione e l'equipaggiamento della succitata nave sono stati riscontrati rispondenti alle prescrizioni della reg. II-2/19 della SOLAS '74, come emendata, e
   that the construction and equipment of the above- mentioned ship have been found to comply with the provisions of the reg. II-2/19 SOLAS '74, as emended, and

2. che la nave è idonea al trasporto delle merci pericolose specificate nell'appendice al presente Documento di conformità a condizione che siano osservate le prescrizioni operative di cui al Codice IMDG e al Codice IMSBC per le singole sostanze, materiali o carichi trasportati;
   that the ship is suitable for the carriage of those classes of dangerous goods as specified in the appendix to present Document of compliance subject to provisions of IMDG Code and IMSBC Code for individual substances, materials or articles also being complied with.

Il presente Documento di Conformità è valido fino al:
This Document of Compliance is valid until:

Rilasciata a: …….. il: …….
Issued at: *on*

…….
Firma e timbro/*Signature and seal*

APPENDICE
APPENDIX

Spaces to be indicated in the plans with numbers corresponding with the table below

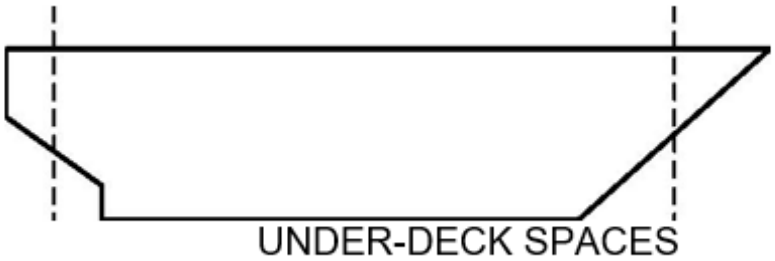

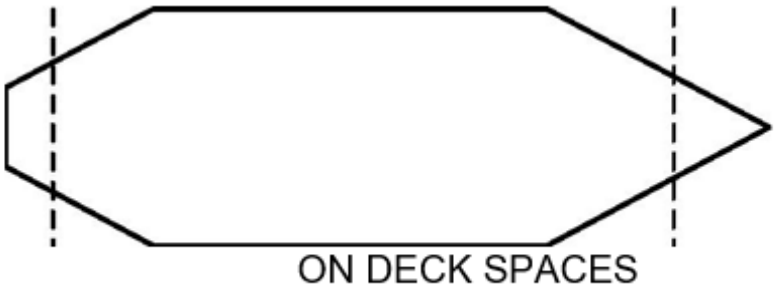

Hold Class	**1**	**2**	**3**	**.**	**.**	**.**	**.**
1.1 to 1.6							
1.4S							
2.1							
2.2							
2.3 flammable							
2.3 non-flammable							
3 FP < 23°C							
3 FP • 23°C to ” 60°C							
4.1							
4.2							
4.3 liquids							
4.3 solid							
5.1							
5.2							
6.1 liquids FP < 23°C							
6.1 liquids FP • 23°C to ” 60°C							
6.1 liquids							
6.1 solid							
8 liquids FP < 23°C							
8 liquids FP • 23°C to ” 60°C							
8 liquids							
8 solid							
9							

“P” indicates PACKAGED GOODS PERMITTED.

“A” indicates PACKAGED AND BULK GOODS ALLOWED.

“X” indicates NOT ALLOWED.

Remarks related to the information in the table above as applicable:

NOTE: Cargoes in bulk may be listed individually by name and class

ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

STATEMENT OF COMPLIANCE FOR THE CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS

No. ----------

rilasciata in applicazione delle prescrizioni del DPR no. …….
Issued in pursuance of the requirements of DPR no. ……

per incarico del Governo della
under the authority of the Government of the

REPUBBLICA ITALIANA

REPUBLIC OF ITALY

dal
by

…….

Nome della nave *Name of ship*	Nominativo Internazionale *Distinctive Number or Letters*	Porto d'immatricolazione *Port of Registry*	Numero IMO *IMO Number*

Tipo di nave: ……..
Type of ship

SI DICHIARA:
THIS IS TO CERTIFY:

1. che la costruzione e l'equipaggiamento della succitata nave sono stati riscontrati rispondenti alle prescrizioni delle norme tecniche del regolamento approvato con il DPR no. …….. ……, e
   that the construction and equipment of the above mentioned ship were found to comply with the technical regulations approved with the DPR no. ……., and

2. che la nave e' idonea al trasporto delle merci pericolose appartenenti alle classi indicate a pag. 2 della presente Attestazione a condizione che siano osservate le prescrizioni del Codice Internazionale Marittimo delle Merci Pericolose (IMDG Code) per le singole sostanze.
   that the ship is suitable for the carriage of dangerous goods as specified on page 2 of this Statement subject to any provision in the International Maritime Dangerous Goods (IMDG Code) for individual substances also being complied with..

La presente Attestazione e' valida fino al: …….
This Statement is valid until:

Rilasciata a: …….. il: …….
Issued at: *on*

…….
Firma e timbro/*Signature and seal*

LOCALI E SPAZI IDENTIFICATI SUL PIANO DI CUI DI CUI A PAG. 3
SPACES IDENTIFIED ON HOLD PLAN OF PAGE 3

CLASSE *CLASS*		SPAZI PER IL CARICO *CARGO SPACES*					
		A	B	C	D	E	F
1.1÷1.6	Esplosivi *Explosives*						
1.4 S	Esplosivi *Explosives*						
2.1	Gas infiammabili *Flammable gases*						
2.2	Gas non infiammabili e non tossici *Non-flammable and not-toxic gases*						
2.3	Gas tossici *Toxic gases*						
3	Liquidi infiammabili (p.i. < 23 °C) *Flammable liquids (f.p. < 23 °C)*						
3	Liquidi infiammabili (p.i. 23 ÷61 °C) *Flammable liquids (f.p. 23÷61 °C)*						
4.1	Solidi infiammabili *Flammable solids*						
4.2	Sostanze combustione spontanea *Spontaneous combustion substances*						
4.3	Sostanze reagenti con l'acqua *Substances reacting with water*						
5.1	Sostanze ossidanti *Oxidizing substances*						
5.2	Perossidi organici *Organic peroxides*						
6.1	Sostanze tossiche (liquide) *Toxic substances (liquids)*						
6.1	Sostanze tossiche (liquide p.i. < 23 °C) *Toxic substances (liquids f.p. < 23 °C))*						
6.1	Sostanze tossiche (liquide p.i. 23 ÷61 °C) *Toxic substances (liquids f.p. 23÷61 °C)*						
6.1	Sostanze tossiche (solide) *Toxic substances (solids)*						
8	Corrosivi (liquidi) *Corrosives (liquids)*						
8	Corrosivi (liquidi p.i. < 23 °C) *Corrosives (liquids f.p. < 23 °C))*						
8	Corrosivi (liquidi p.i. 23 ÷61 °C) *Corrosives (liquids f.p. 23÷61 °C)*						
8	Corrosivi (solidi) *Corrosives (solids)*						
9	Sostanze pericolose diverse *Miscellaneous dangerous substances*						

P: In imballaggi/*In packaged form*
X: Non ammesso/*Not allowed*

Non esistono prescrizioni particolari per il trasporto delle merci pericolose appartenenti alle classi 6.2 e 7, delle merci pericolose imballate in quantità limitata e delle merci pericolose imballate in quantità esenti.
There are no special requirements for the carriage of dangerous goods of classes 6.2 and 7, for the carriage of dangerous goods in limited quantity and excepted quantity.

LOCALI E SPAZI PER IL CARICO
CARGO SPACES

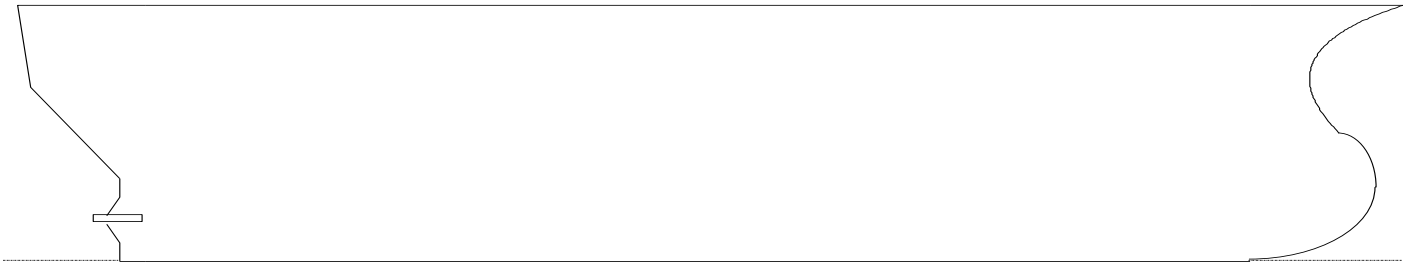

Locali sotto il ponte / *Underdeck spaces*

Spazi sopra il ponte / *Weatherdeck spaces*

Spazi *Spaces*	Descrizione degli spazi per il carico *Description of cargo spaces*
A	
B	
C	
D	
E	
F	

NOTE
NOTES

VIDIMAZIONI RELATIVE ALLE VISITE ANNUALI
ENDORSEMENT FOR ANNUAL SURVEYS

SI CERTIFICA che, in occasione della visita prescritta nell'Articolo 12 del D.P.R. n. 134/2005, la nave è stata trovata rispondente alle pertinenti prescrizioni del Decreto stesso.
THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by Art 12 of the Decree N° 134/2005, the ship was found to comply with the relevant provisions of said Decree.

Visita annuale *Annual survey* Luogo *Place* Data *Date*	Firma e timbro *Signature and seal*
Visita annuale *Annual survey* Luogo *Place* Data *Date*	Firma e timbro *Signature and seal*
Visita annuale *Annual survey* Luogo *Place* Data *Date*	Firma e timbro *Signature and seal*
Visita annuale *Annual survey* Luogo *Place* Data *Date*	Firma e timbro *Signature and seal*

Annesso 3
(Decreto dirigenziale n.303 del 07 aprile 2014)

Alla_____ - GUARDIA COSTIERA di _____
(CAPITANERIA DI PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE/LOCALE MARITTIMO)
To ***COAST GUARD OFFICE***

Il sottoscritto _____ con sede in _____
The undersigned *Address*
tel. _____ fax. _____armatore/ raccomandatario marittimo/comandante della nave_____
Phone number *fax number* *Owner/ship's agent/master of the ship*
n. IMO _____bandiera_____ TSL(GT)_____data di impostazione chiglia_____
IMO n° *Flag* *G.T.* *keel laid*
abilitata a navigazione _____ ETA/ETD _____*ormeggio*_____
Type of navigation *ETA/ETD* *Berth*
*numero di persone a bordo*_____
number of persons on board

CHIEDE
APPLY FOR

l'autorizzazione all'imbarco e trasporto/il nulla osta allo sbarco sulla/dalla nave predetta delle merci pericolose di cui all'unita lista (*Annesso 4*);
the authorization of loading/unloading of the dangerous goods referred to the unit list (Annex 4) on board the aforementioned ship;

DICHIARA
DECLARES

1. che, sulla base delle dichiarazioni fornite dall'armatore o noleggiatore, la nave è in possesso della seguente documentazione:
   according with the statements of the shipowner or charterer, the ship has the following documents

   a) documento di conformità per il trasporto di merci pericolose rilasciato da _____
   Document of Compliance for the transport of dangerous goods issued by

   il _____ valido fino al _____; *oppure*
   date *valid until* *or*

   attestazione d'idoneità al trasporto di merci pericolose rilasciata da _____
   certificate of fitness for the carriage of dangerous goods issued by

   il _____ valida fino al _____ ;
   date valid until

   b) attestazione di idoneità al trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio rilasciata da _____
   certificate of fitness for the carriage of motor vehicles with fuel in their tank issued by

   il _____ valido fino al _____ *;*
   date *valid until*
   (nel caso di trasporto di merci pericolose su autoveicoli su navi di cui al punto 4.3 dell'allegato al Decreto)
   (in the case of transport of dangerous goods by vehicles of the vessels referred to in point 4.3 of the Annex to Decree);

   c) codice IMDG come emendato; manifesto speciale/piano di carico; manuale di stivaggio del carico; (navi passeggeri, navi da carico in navigazione internazionale ed in navigazione nazionale, con esclusione della locale);
   IMDG Code as amended; dangerous good manifest; cargo securing manual (passenger ships, cargo ships in international navigation and in domestic navigation, with the exception of local domestic navigation);

2. che, sulla base delle dichiarazioni ricevute:
   according with the statements received:

   a) gli imballaggi, grandi imballaggi, contenitori intermedi sono approvati e collaudati in conformità alle norme del codice IMDG ed alle pertinenti norme nazionali quando utilizzati in navigazione nazionale;
   the packagings, large packagings, intermediate containers are tested and approved in accordance with the provisions of the IMDG Code and relevant provisions of national legislation when used in national navigation;

   b) i recipienti a pressione sono approvati in conformità alle norme del Codice IMDG, alle norme ADR/RID ovvero alle pertinenti
   norme nazionali qualora impiegati in navigazione nazionale*;*
   pressure receptacles are approved in compliance with the provisions of the IMDG Code or ADR / RID or relevant national legislation when used in national navigation;

   c) i contenitori sono approvati e collaudati in conformità alla convenzione CSC '72;
   the containers are tested and approved in compliance with the agreement CSC '72;

   d) *i veicoli stradali sono conformi in conformità alla normativa stradale;*
   road vehicles are approved and tested in compliance with road regulation;

e) i veicoli cisterna, i contenitori cisterna ed i CGEM sono omologati e collaudati in conformità alle norme del vigente Codice IMDG ed alle pertinenti norme nazionali;
road tank vehicles, tank containers, and CGEM are tested and approved in compliance with the provisions of the IMDG Code and relevant provisions of national legislation;

f) i carri ferroviari, i contenitori cisterna ferroviari ed i carri cisterna ferroviari sono omologati e collaudati in conformità alle vigenti norme sul trasporto ferroviario;
railway wagons, tank container railway wagons and railway tank wagons are tested and approved in compliance with current
legislation on rail transport;

g) i veicoli stradali sono in possesso di documento attestante la rispondenza al punto 5 della risoluzione IMO A.581 (14);
road vehicles holds the relevant document attesting the compliance with paragraph 5 of IMO Resolution A.581 (14);

h) i veicoli stradali sono in possesso della carta di circolazione rilasciata dall'amministrazione del paese di immatricolazione;
road vehicles holds the appropriate license issued by the country of registration;

3. che, sulla base delle informazioni contenute nel documento di trasporto:
that, according with the information in the transport document:

a) i dati relativi alle merci riportano il corretto nome tecnico e la corretta descrizione in conformità alla normativa nazionale;
informations relating to goods shown the correct technical name and the correct description in accordance with national legislation;

b) le merci pericolose da imbarcare sono correttamente imballate e marcate ed etichettate o contrassegnate e, qualora contenute nelle unità di trasporto del carico, che sono state appropriatamente stivate e fissate, e che le stesse soddisfano tutte le prescrizioni applicabili al trasporto;
the dangerous goods on board are properly packed, marked and labelled or marked and, if contained in the cargo transport units, are properly stowed and secured, and that they meet all of the requirements applicable to transport;

4. che, sulla base delle dichiarazioni ricevute dal comando di bordo, lo stivaggio delle merci pericolose e delle unità di trasporto del carico, a bordo, sarà effettuato a cura dello stesso comando di bordo tenendo conto:

that, according with the statements received from the ship's master, the stowage of dangerous goods and cargo transport units on board, will be carried out by the ship's master taking into account:

a) della certificazione della nave;

the certificates of the ship;

b) delle merci pericolose e/o derrate alimentari presenti a bordo;
the dangerous goods and / or food stored on board;

c) dei criteri di separazione e stivaggio prescritti dal codice IMDG;
the criteria for separation and stowage prescribed in the IMDG Code;

d) di quanto previsto dal manuale di stivaggio del carico (solo per imbarco e trasporto).
with the provisions of the cargo securing manual (only for boarding and transport).

ALLEGA:
ENCLOSE:

……..*Omissis*……..

Data_____
Date

(nome, cognome e firma)
(Name, surname and signature)

_____

(riservato all'autorità di polizia)
(reserved for police authority)

V. nulla osta, per quanto di competenza, all'imbarco/sbarco degli esplosivi.
Authorize the loading(unloading of explosives

*Data*_____
Date

(timbro e firma)
(Seal and signature)

_____

Annesso 3
(Decreto dirigenziale n.303 del 07 aprile 2014)

_____ - GUARDIA COSTIERA di _____
(CAPITANERIA DI PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE/LOCALE MARITTIMO)
COAST GUARD /THE HARBOUR MASTER OFFICE

VISTA
TAKE INTO ACCOUNT:

- la sopraccitata istanza e la documentazione allegata;
  the above-mentioned application and the enclosed documents;

- la SOLAS 74 e l'annesso III alla MARPOL 73/78, come emendate e le disposizioni nazionali in materia di merci pericolose
  the SOLAS 74 and the annex III to the MARPOL 73/78, as amended and national provisions on dangerous goods

SI AUTORIZZA L'IMBARCO ED IL TRASPORTO
AUTHORIZES THE LOADING AND THE TRANSPORT

NULLA OSTA ALLO SBARCO
AUTHORIZES THE UNLOADING

delle merci pericolose indicate nella lista allegata (tranne quelle cancellate) alle seguenti condizioni:
of the dangerous goods specified in the enclosed list (except those deleted) under the following conditions:

- le operazioni di imbarco/sbarco debbono essere eseguite sotto la sorveglianza e la direzione del comandante della nave o di un ufficiale da lui appositamente delegato, nel rispetto delle condizioni di sicurezza prescritte dalle norme in vigore e senza rischi per le persone e le cose;
  loading/unloading operation shall be performed under the direction of the ship's master or an officer appointed by him, subject to all the safety conditions prescribed by the provisions into force and without risks for people or property;

- il comandante deve attenersi a quanto stabilito dalle norme e certificazioni richiamate nelle premesse;
  the ship's master shall comply with all the mentioned provisions and certifications;

- la nave deve essere dotata dei mezzi di protezione individuale e dei presidi medico sanitari prescritti dalle vigenti norme in materia;
  the ship shall be equipped with the personal protection equipment and the medical equipments as prescribed by health regulations;

- devono essere osservati i criteri di separazione e stivaggio prescritti dal codice IMDG, fatta eccezione per le merci pericolose imbarcate ai sensi del punto 10 dell'allegato al decreto;
  the criteria for separation and stowage shall be in compliance with the IMDG Code, except for the dangerous goods embarked in accordance with paragraph 10 of attachment to the decree;

  _____
  _____
  _____

Data_____
Date

(timbro e firma)
(Seal and signature)

_____

Annesso *4*
(Decreto dirigenziale n. 565 del 25 giugno 2019)

LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE DA IMBARCARE O SBARCARE (1)
LIST OF DANGEROUS GOODS TO LOADING AND UNLOADING (1)

NAVE_____ Partenza/arrivo del _____
SHIP ***Date of departure/arrival***
Porto di _____ *Ormeggio* _____
Port of *Berth*

Porto di destinazione/ Provenienza ***Port of destination/ origin (2)***	***Numero UN*** ***UN Number***	***Nome di spedizione appropriato*** ***Proper Shipping Name (3)***	***Classe o divisione Class or Division***	***Rischio/i sussidiario/i*** ***Subsidiary risk***	***Gruppo di imballaggio*** ***Packing Group (4)***	***Tipo di imballaggio (eventualmente integrato dal codice identificazione)*** ***Type of Packaging (possibly supplemented by code for designating types) (5) (7) (8)***	***Numero colli*** ***number of packages***	***Massa lorda o netta o volume gross or net mass or volume (6)***	***Codice alfanumerico del contenitore o numero di booking/reference number o targa o sigla unità di trasporto del carico e/o chiatta*** ***Alphanumerical code of the container or booking number/reference number or label or symbol of CTU or barge (9)***	
									Numero booking/reference number	***Codice alfanumerico del contenitore***

Firma del raccomandatario marittimo, dell'armatore o del comandante della nave: _____
Signature of the agent, owner or master of the vessel:

NOTE:
NOTES:

(1) Deve essere compilata una lista per l'imbarco ed una lista per lo sbarco.
Shall be filled a list for loading and a list for unloading.

(2) Porto di destinazione: va indicato per le merci da imbarcare. Porto di provenienza: va indicato per le merci da sbarcare.
The port of destination: should be stated for the goods to be loaded. The port of origin: should be stated for the goods to be unloaded.

(3) Denominazione riportata nella parte 3 del codice IMDG/ADR/RID; le sostanze incluse nell'annesso III alla Marpol 73/78 devono essere indicate con la dizione "INQUINANTE MARINO" MARINE POLLUTANT.
Listed in Part 3 of the Code IMDG / ADR/RID; for substances included in annex III to the MARPOL 73/78 must be indicated "MARINE POLLUTANT".

(4) Non previsto per le merci per le quali non è espressamente indicato nel codice IMDG/ADR/RID.
Not provide if not expressly stated in the IMDG/ADR/RID Code.

(5) Il codice di identificazione imballaggio non è previsto per le cisterne e per le classi 2 e 7, nonché per le altre merci per le quali non è espressamente indicato nel codice IMDG/ADR/RID.
Code for designating types of packaging is not provided for tanks, and for class 2 and 7, and for all other goods for which it is not expressly stated in the IMDG/ADR/RID Code.

(6) Specificare se massa lorda o netta, espressa in Kg. Il volume deve essere espresso in litri.
Specify whether net or gross mass, expressed in Kg The volume must be expressed in liters.

(7) Per le merci pericolose imballate in quantità limitate deve essere indicato "quantità limitate" o "LTD-QTY".
For dangerous goods packed in limited quantities must be indicated "limited quantity" or "LTD QTY-".

(8) Per le merci pericolose imballate in quantità esenti deve essere indicato "quantità esenti" o "excepted quantities".
For dangerous goods packed in excepted quantities *shall be indicated "excepted quantity" ".*

(9) Una volta inserito il codice alfanumerico del contenitore o dei contenitori cisterna è obbligatorio inviare all'Autorità Marittima il presente annesso su supporto informatico PMIS o cartaceo. L'inserimento del numero di booking è ammesso ESCLUSIVAMENTE per quanto attiene le istanze di IMBARCO
Once the alphanumeric code of the container or of the tank containers has been inserted, it is compulsory to send this annex to the Maritime Authority on a PMIS or paper form. The inclusion of the booking number is allowed ONLY with regard to the requests of LOADING

Annesso 5 (Decreto dirigenziale n. 303 del 07 Aprile 2014)

MODELLO PER IL TRASPORTO MULTIMODALE DI MERCI PERICOLOSE
MULTIMODAL DANGEROUS GOODS FORM

Questo modello può essere usato come dichiarazione per merci pericolose in accordo ai requisiti della SOLAS 74, capitolo VII, regola 4; MARPOL 73/78, Annesso III, regola 4.
This form may be used as a dangerous goods declaration as it meets the requirements of SOLAS 74, chapter VII, regulation 4; MARPOL 73/78, Annex III, regulation 4.

1 Speditore *Shipper/Consignor/Sender*	**2** Numero del documento di trasporto *Transport document number*	
	3 Pagina **1** di pagine *Page 1 of pages*	**4** Riferimento speditore *Shipper's reference*
		5 Riferimento spedizioniere *Freight forwarder's reference*
6 Destinatario *Consignee*	**7** Vettore (a cura del vettore) *Carrier (to be completed by the carrier)*	
	DICHIARAZIONE DELLO SPEDITORE Io sottoscritto dichiaro che i contenuti di questa spedizione sono di seguito descritti in modo completo ed accurato con il Nome di Spedizione Appropriato, e sono classificati, imballati, marcati ed etichettati/pannellati conformemente ai regolamenti internazionali e nazionali applicabili. ***SHIPPER'S DECLARATION*** *I hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately described below by the Proper Shipping Name, and are classified, packaged, marked and labelled/placarded and are in all respect in proper condition for transport according to the applicable international and national governmental regulations.*	
8 Questa spedizione è sottoposta alle limitazioni prescritte per: (Cancellare ove non applicabile) *This shipment is within the limitations prescribed for: (Delete non-applicable)* AEREO PASSEGGERI E CARGO *PASSENGER AND CARGO AIRCRAFT* / SOLO AEREO CARGO *CARGO AIRCRAFT ONLY*	**9** Informazioni aggiuntive relative alla movimentazione *Additional handling information*	
10 Nave/volo No. e data *Vessel/flight No. and date*	**11** Porto/luogo di imbarco *Port/place of loading*	
12 Porto/luogo di sbarco *Port/place of discharge*	**13** Destinazione *Destination*	

14 Marchi spedizione *Shipping marks*	*Numero e tipo di imballaggi; descrizione delle merci **Number and kind of packages; description of goods*	Massa lorda (kg) *Gross mass (kg)*	Massa netta (kg) *Net mass (kg)*	Volume (m^3) *Cube (m^3)*

15 No. identificazione container/ No. immatricolazione veicolo *Container identification No./ vehicle registration No.*	**16** Numero(i) sigillo *Seal number(s)*	**17** Dimensione & tipo del contenitore/veicolo *Container/vehicle size & type*	**18** Tara (kg) *Tare mass (kg)*	**19** Massa lorda totale (compresa la tara) (kg) *Total gross mass (including tare) (kg)*

CERTIFICATO DI RIEMPIMENTO DEL CONTAINER/VEICOLO Io sottoscritto dichiaro che le merci sopra descritte sono state sistemate/caricate nel container/veicolo sopra identificato conformemente alle disposizioni applicabili. † **DEVE ESSERE COMPLETATO E FIRMATO PER TUTTI I CARICHI NEL CONTENITORE/VEICOLO DALLA PERSONA RESPONSABILE DELLA SISTEMAZIONE/CARICAZIONE** ***CONTAINER/VEHICLE PACKING CERTIFICATE*** *I hereby declare that the goods described above have been packed/loaded into the container/vehicle identified above in accordance with the applicable provisions.* † ***MUST BE COMPLETED AND SIGNED FOR ALL CONTAINER/ VEHICLE LOADS BY PERSON RESPONSIBLE FOR PACKING/ LOADING***	**21** RICEVUTA ALLA RICEZIONE DELLE MERCI Ricevuto il suddetto numero di colli/containers/rimorchi in apparente buon ordine e condizione, salvo le seguenti riserve: ANNOTAZIONI DEL RICEVENTE: *RECEIVING ORGANIZATION RECEIPT* *Received the above number of packages/containers/trailers in apparent good order and condition, unless stated hereon: RECEIVING ORGANIZATION REMARKS:*	
20 Nome della società *Name of company*	Nome del trasportatore *Haulier's name* No. immatricolazione veicolo *Vehicle registration No.*	**22** Nome della società (DELLO SPEDITORE CHE PREPARA QUESTO DOCUMENTO) *Name of company (OF SHIPPER PREPARING THIS NOTE)*
Nome/posizione del dichiarante *Name/status of declarant*	Firma e data *Signature and date*	Nome/posizione del dichiarante *Name/status of declarant*
Luogo e data *Place and date*		Luogo e data *Place and date*
Firma del dichiarante *Signature of declarant*	FIRMA DEL CONDUCENTE *DRIVER'S SIGNATURE*	Firma del dichiarante *Signature of declarant*

* **MERCI PERICOLOSE:** ***DANGEROUS GOODS***
Si deve specificare: Nome di Spedizione Appropriato, classe di pericolo, No. UN, gruppo di imballaggio, (dove assegnato) inquinante marino ed osservare le prescrizioni dello speditore in applicazione ai regolamenti nazionali ed internazionali. Per gli scopi del Codice IMDG vedere 5.4.1.4. *You must specify: Proper shipping name, hazard class, UN, No, packing group, (where assigned) marine pollutant and observe the mandatory requirements under applicable national and international governmental regulations.for the purpose of IMDG Code see 5.4.1.4.*

Aspetti della documentazione per il Trasporto Intermodale di Merci Pericolose
Documentary Aspects of the International Transport of Dangerous Goods

Certificato di Carico del Contenitore o del Veicolo
Container/Vehicle Packing Certificate

La firma apposta nella Sezione 20 attesta che la persona preposta all'effettuazione delle operazioni sul contenitore o sul veicolo, certifica che:
The signature given overleaf in Box 20 must be that of the person controlling the container/vehicle operation, it is certified that:

- Il contenitore o il veicolo era pulito, asciutto e apparentemente atto a ricevere le merci;
- *The container/vehicle was clean, dry and apparently fit to receive the goods;*

- Per le spedizioni comprendenti merci della classe 1, diverse dalla divisione 1.4, il contenitore o il veicolo è strutturalmente atto all'impiego;
- *If the consignments include goods of class 1, other than division 1.4, the container is structurally serviceable*

- Non sono state caricate nel contenitore o nel veicolo merci incompatibili, a meno di autorizzazioni speciali dell'Autorità competente;
- *No incompatible goods have been packed into the container/vehicle unless specially authorized by the Competent Authority.*

- Tutti i colli sono stati esaminati esteriormente per rivelare eventuali difetti; solo i colli in buono stato sono stati caricati;
- *All packages have been externally inspected for damage and only sound packages packed.*

- I fusti sono stati stivati in posizione verticale, salvo altrimenti autorizzato dall'Autorità competente;
- *Drums have been stowed in an upright position unless otherwise authorized by the Competent Authority.*

- Tutti i colli sono stati correttamente imballati e assicurati nel contenitore o nel veicolo;
- *All packages have been properly packed and secured in the container/vehicle.*

- Le merci caricate alla rinfusa sono state uniformemente ripartite nel contenitore o nel veicolo;
- *When materials are transported in bulk packagings, the cargo has been evenly distributed in the container/vehicle.*

- Il contenitore o il veicolo e i colli sono marcati ed etichettati in modo appropriato; qualsiasi marchio, etichetta o placca non pertinente è stata rimossa;
- *The packages and the container/vehicle have been properly marked, labelled and placarded. Any irrelevant mark, labels and placards have been removed.*

- Nel caso in cui l'anidride carbonica solida (CO_2 – ghiaccio secco) è utilizzata come refrigerante, il contenitore o il veicolo è marcato esteriormente come previsto dal paragrafo 5.5.3.6.;
- *When solid carbon dioxide (CO2 – dry ice) is used for cooling purposes, the vehicle or freight container is externally marked in accordance with 5.5.3.6.*

- Nel caso in cui questo Modello delle Merci Pericolose venga utilizzato solo come certificato di imballaggio del contenitore/veicolo e non come documento combinato, deve essere emessa/ricevuta una dichiarazione firmata dallo speditore o dal fornitore per ciascuna spedizione di merci pericolose imballata nel contenitore.
- *When this Dangerous Goods Form is used as a container/vehicle packing certificate only, not a combined document, a dangerous goods declaration signed by the shipper or supplier must have been issued/received to cover each dangerous goods consignment packed in the container.*

- **Nota**: Il certificato di carico del contenitore non è richiesto per le cisterne.
- ***Note**: The container packing certificate is not required for tanks.*

1 Speditore *Shipper/Consignor/Sender*	**2** Numero del documento di trasporto *Transport document number*	
	3 Pagina di pagine *Page of pages*	**4** Riferimento speditore *Shipper's reference*
		5 Riferimento spedizioniere *Freight forwarder's reference*

14 Marchi spedizione *Shipping marks*	*Numero e tipo di imballaggi; descrizione delle merci **Number and kind of packages; description of goods*	Massa lorda (kg) *Gross mass (kg)*	Massa netta (kg) *Net mass (kg)*	Volume (m^3) *Cube (m^3)*

Annesso 6
(Decreto dirigenziale n.303 del 07 aprile 2014)

Alla_____**- GUARDIA COSTIERA di** _____
(CAPITANERIA DI PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE/LOCALE MARITTIMO)
To ***COAST GUARD OFFICE***

*Il sottoscritto*_____*con sede in*_____.
The undersigned *Address*
_____ *tel*_____*telefax*_____.
Phone number *Fax number*

*Armatore, comandante o raccomandatario marittimo della nave*_____.
Owner, Master or ship's agent of the ship
*n. IMO*_____*bandiera*_____*TSL(GT)*_____
IMO number *Flag* *G.T.*
*ormeggio previsto*_____*ETA/ETD*_____*numero totale di persone a bordo*_____
berth *ETA* *total number of persons on board*

COMUNICA
NOTIFY

che le merci pericolose, di cui all'unita lista (*Annesso 4*) saranno sbarcate dalla predetta nave e saranno posizionate in sosta presso il terminal…….....in attesa di successivo imbarco sulle navi sottoelencate o sulle navi indicate nell'apposita autorizzazione all'imbarco:
that the dangerous goods, mentioned in the attached list (Annex 4) will be unloaded from the ship and will be stored in the terminal…..... pending subsequent loading on ship or on ships listed below as per the authorization of loading:

1. nave…….bandiera…….GT…….ETA……...
Ship *flag* *GT* *ETA*
2. nave…….bandiera…….GT…….ETA……...
Ship *flag* *GT* *ETA*
3. nave…….bandiera…….GT…….ETA……...
Ship *flag* *GT* *ETA*
4. nave…….bandiera…….GT…….ETA……...
Ship *flag* *GT* *ETA*

DICHIARA
DECLARES

che, sulla base delle dichiarazioni ricevute:
that, according with the statements received

1. la nave è in possesso della seguente documentazione:

   the ship holds the following documents
   a) documento di conformità per il trasporto di merci pericolose rilasciato da _____
   Document of Compliance for the transport of dangerous goods issued by
   il_____valido fino al_____; *oppure*
   in date *valid until* *or*
   attestazione d'idoneità al trasporto di merci pericolose rilasciata da _____
   certificate of fitness for the carriage of dangerous goods issued by
   il_____valida fino al_____;
   in date *valid until*

   b) codice IMDG come emendato; manifesto speciale/piano di carico; manuale di stivaggio del carico (navi passeggeri, navi da carico in navigazione internazionale e in navigazione nazionale con esclusione della navigazione locale);
   IMDG Code as amended; dangerous good manifest; cargo securing manual (passenger ships, cargo ships in international voyages and in domestic voyages,with the exception of local domestic voyages);

2. i contenitori sono approvati e collaudati in conformità alla convenzione CSC '72;
   the containers are tested and approved in compliance with the agreement CSC '72;

3. gli imballaggi, i grandi imballaggi, i contenitori intermedi, i contenitori per il trasporto alla rinfusa (bulk containers), i contenitori cisterna, i recipienti a pressione, i CGEM ovvero altre CTU utilizzate per il trasporto soddisfano le norme del codice IMDG, del decreto 27.02.2002 e del presente decreto;
   the packagings, large packagings, intermediate containers, bulk containers, tank-containers, pressure receptacle, CGEM or other CTU using for transport meeting the requirements of the IMDG Code and relevant provisions of national legislation, as appropriate;

4. i dati relativi alle merci riportano il corretto nome tecnico e la corretta descrizione in conformità alla normativa internazionale; *information relating goods shall shown the correct technical name and the correct description in compliance with international legislation;*

5. la merce contenuta nei contenitori è stata appropriatamente stivata e fissata e tutte le prescrizioni applicabili al trasporto sono state soddisfatte.
   the goods inside the containers has been properly stowed and secured and all applicable provisions to the transport has been met.

(località e data) (nome cognome e firma)
place and date *name, surname and signature*

Annesso 6
(Decreto dirigenziale n.303 del 07 aprile 2014)

_____ - GUARDIA COSTIERA di _____
COAST GUARD OFFICE

VISTA: la suddetta comunicazione/dichiarazione*;*
TAKE INTO ACCOUNT: the above notification/declaration;

la normativa in vigore:
regulation into force:

- si prende atto di quanto comunicato;
  noted the contents of the notification received;

- nel periodo di sosta in porto la merce pericolosa NON può essere movimentata;
  during the time in port the dangerous goods shall NOT be moved;

- i contenitori, i colli ed i contenitori cisterna contenenti la merce pericolosa debbono raggiungere il terminal di sosta nel più breve tempo possibile e con percorso diretto senza alcuna fermata nelle aree portuali;
  containers, packages and tank containers containing dangerous goods must reach the terminal in the shortest time and with direct route without any stops in port areas;

- durante il periodo di sosta deve essere assicurata la sorveglianza antincendio.
  during the time in port shall be ensured fire surveillance.

Copia della presente deve essere consegnata al terminal.
A copy of this notification shall be delivered to the terminal

(località e data) *(timbro e firma)*
place and date *Seal and signature*

Annesso 7
(Decreto dirigenziale n.303 del 07 aprile 2014)

Alla_____- GUARDIA COSTIERA di _____
(CAPITANERIA DI PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE/LOCALE MARITTIMO)
To COST GUARD OFFICE

Il sottoscritto_____con sede in _____
The undersigned *Address*
tel._____fax._____armatore/comandante/raccomandatario marittimo della nave_____
phone number *fax number* *Owner/Ship's agent/Master of the ship*
n. IMO_____bandiera_____TSL(GT)_____data impostazione chiglia _____
IMO number *flag* *GT* *Keel laid*
abilitata a navigazione_____ETD/ETD_____ormeggio _____
Type of navigation *ETA/ETD* *Berth*
numero totale di persone a bordo_____
total number of persons on board

CHIEDE
APPLY FOR

l'autorizzazione all'imbarco e trasporto sulla nave predetta delle merci pericolose di cui alla/e allegata/e comunicazione/i di sbarco per transhipment;
the authorization of loading and the transport of dangerous goods on the mentioned ship referred to / and attached / communication and / loading for transhipment;

DICHIARA
DECLARES

1. che, sulla base delle dichiarazioni fornite dall'armatore o noleggiatore, la nave è in possesso della seguente documentazione:
that, according with the declarations of the shipowner or charterer, the ship has the following documents:

   a) documento di conformità per il trasporto di merci pericolose rilasciato da _____
   Document of Compliance for the transport of dangerous goods issued by
   il _____ valido fino al _____ ; *oppure*
   Date *valid until* *or*

   attestazione d'idoneità al trasporto di merci pericolose rilasciata da_____
   certificate of fitness for the carriage of dangerous goods issued by
   il _____valido fino al_____;
   Date *valid until*

   b) codice IMDG, come emendato; manifesto speciale/piano di carico; manuale di stivaggio del carico (navi passeggeri, navi da carico in navigazione internazionale ed in navigazione nazionale con esclusione della navigazione locale);
   IMDG Code as amended; dangerous good manifest; cargo securing manual (passenger ships, cargo ships in international navigation and in domestic, with the exception of local domestic navigation);

2. che lo stivaggio delle merci pericolose sarà effettuato tenendo conto:
that the stowage of dangerous goods will be carried out taking into account:

   a) della certificazione della nave;
   the certification of the ship

   b) delle merci pericolose e/o derrate alimentari presenti a bordo;
   dangerous goods and / or foodstuffs stored on board;

   c) dei criteri di separazione e stivaggio prescritti dal codice IMDG;
   the criteria for separation and stowage prescribed in the IMDG Code;

   d) di quanto previsto dal manuale di stivaggio del carico.
   with the provisions of the cargo securing manual.

Data_____
Date

(nome, cognome e firma)
(*Name, surname and signature)*

……

(riservato all'autorità di polizia)
reserved police authority)
Visto: nulla osta, per quanto di competenza all'imbarco o sbarco degli esplosivi.
Authorize: the loading/unloading of explosives
Data_____
Date

(timbro e firma)
(Seal and signature)

Annesso 7
(Decreto dirigenziale n.303 del 07 aprile 2014)

_____ - GUARDIA COSTIERA di _____
(CAPITANERIA DI PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE/LOCALE MARITTIMO)
COST GUARD OFFICE

VISTA *:*
TAKE INTO ACCOUNT:
- la sopraccitata istanza e la documentazione allegata;
- *the above-mentioned application and the enclosed documents*

- la SOLAS 74 e l'annesso III alla MARPOL 73/78, come emendate, e le disposizioni nazionali in materia di merci pericolose
  the SOLAS 74 and the annex III to the MARPOL 73/78, as amended, and the national provisions on dangerous goods

SI AUTORIZZA L'IMBARCO ED IL TRASPORTO
AUTHORIZES THE LOADING AND THE TRANSPORT

delle merci pericolose indicate nella lista allegata (tranne quelle cancellate) alle seguenti condizioni :
of the dangerous goods specified in the enclosed list (except those deleted) under the following conditions:

- le operazioni di imbarco/sbarco debbono avvenire sotto il controllo del comandante o di un ufficiale di sua fiducia nel rispetto delle condizioni di sicurezza prescritte dalle norme in vigore e senza rischi per le persone e le cose;
  loading/unloading operation shall be performed under the direction of the ship's master or an officer appointed by him, subject to all the conditions prescribed by the provisions into force and without risk to people or property;
- il comandante deve attenersi a quanto stabilito dalle norme e certificazioni richiamate nelle premesse*;*
  the ship's master shall comply with all the mentioned provisions and certifications;
- la nave deve essere dotata dei mezzi di protezione individuale e dei presidi medico sanitari prescritti dalle vigenti norme in materia;
  the ship shall be equipped with the personal protection equipment and the medical equipments as prescribed by health regulations;
- devono essere osservati i criteri di stivaggio previsti dalla normativa applicabile
  The criteria for stowage shall be in compliance with the criteria established by applicable laws.

---

*Data*_____ (timbro e firma)
Date *(Seal and signature)*